

Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.

"Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati".

Art. 1

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

Art. 2

(Ambiti di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

Art. 3

(Esercizio della raccolta)

1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.
2. E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:
 - a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
 - b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34;
 - c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

Art. 4
(Abilitazione)

1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.
3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi, edito dalla Regione Marche.

Art. 5
(Permesso di raccolta)

1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi, la cui ricevuta di versamento a favore della Regione Marche costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale:
 - a) lire 60.000 (Euro 30,98), per i permessi biennali;
 - b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali;
 - c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali;
 - d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri;
 - e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3. Il permesso ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 3, ha validità annuale ed è subordinato al pagamento di lire 100.000 (Euro 51,64).
4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'UNCEM e l'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di cui al comma 1 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta limitata al territorio dell'ente.
6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

Art. 6
(Autorizzazioni speciali)

1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

Art. 7
(Corsi formativi)

1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in

particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.

2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Utilizzo delle risorse)

1. Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono trasferiti su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Fondo tariffario inerente l'esercizio della raccolta dei funghi e annualmente ripartiti nella misura del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del 20 per cento fra le Province, sulla base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del restante 10 per cento alla Regione.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.

3. Le risorse del fondo sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 352/1993, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.

4. Parte delle risorse del fondo possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

Art. 9

(Disposizioni particolari per le zone montane)

1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:

a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.

2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-culturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

Art. 10

(Limiti, modalità di raccolta e divieti)

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrecenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. E' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Art. 11

(Commercializzazione)

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologi e delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.
4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il d.p.r. 376/1995 e la normativa statale in materia.

Art. 12

(Controllo sanitario)

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'articolo 8 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto

per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

Art. 13
(*Vigilanza*)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29.

Art. 14
(*Sanzioni amministrative*)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della gravità della infrazione effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo amatoriale, fra il limite minimo di lire 150.000 e il limite massimo di lire 500.000. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione e trasformazione, la sanzione è elevata rispettivamente a lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo i principi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33. La Giunta regionale stabilisce altresì, per casi di particolare gravità, la sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi a tre anni.

2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti competenti.

Art. 15
(*Modificazioni alla l.r. 34/1987*)

1. Il titolo della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 è così modificato: "Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1987 sono soppresse le parole: "e dei funghi".

Art. 16
(*Norme transitorie*)

1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, consegnano il proprio tesserino all'ente competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per ottenere il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17
(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della l.r. 34/ 1987 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 25 luglio 2001
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRETTANTO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo della lett. a), del comma 1, dell'art. 6 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) è il seguente:

"Art. 6 - Funzioni attribuite alle Comunità montane - 1. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, sono attribuite alle Comunità montane le funzioni amministrative in materia di:

- a) autorizzazione alla raccolta ed alla produzione di funghi e tartufi;

(Omissis)."

Nota all'art. 3, comma 3, lett. a)

Il D.M. 29 novembre 1996, n. 686 reca: "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo."

Nota all'art. 3, comma 3, lett. b)

Il testo dell'art. 4 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 (il titolo della L.R. è stato modificato dall'art. 15 della presente legge in "Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi" e l'art. 4 è stato abrogato dall'art. 17) è il seguente:

1. Le associazioni dei comuni e le comunità montane, possono autorizzare coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro stagionale a raccogliere una quantità di funghi superiore ai due chilogrammi giornalieri per persona.
2. La condizione di cui al comma 1 è attestata dal sindaco del comune di residenza del richiedente l'autorizzazione, che è rilasciata previo esame presso la commissione di cui al successivo art. 15, all'uogo integrata da un esperto micologo.
3. Le limitazioni di cui agli art. 2 e 3 non si applicano ai funghi prodotti da coltivazione."

Nota all'art. 3, comma 3, lett. c)

Il testo dell'art. 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è il seguente

"Art. 2 - 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di

proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali."

Nota all'art. 5, comma 5 e all'art. 8, comma 3 e all'art. 9, comma 3

Per il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 2 della L. n. 352/1993 vedi nella nota all'art. 3, comma 3, lett. c).

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è il seguente:

"Art. 2. - Vendita di funghi freschi spontanei. Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352 - 1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti."

Note all'art. 11, comma 2

- La L. 9 febbraio 1963, n. 59 reca: "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti."

- Il testo del comma 2 dell'art. 4, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

"Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto - (*Omissis*)

2. Il presente decreto non si applica:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici,
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti

similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

(Omissis)."

Nota all'art. 11, comma 5

Per l'argomento del D.P.R. n. 376/1995 vedi bella nota all'art. 11, comma 1.

Nota all'art. 12, comma 2

Il testo dell'art. 8 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833) è il seguente:

"Art. 8 - Attività nell'interesse dei privati - I tariffari per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati a favore dei privati dai servizi, presidi ed uffici della unità sanitaria locale sono stabiliti dalla Giunta regionale e aggiornati all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita."

Note all'art. 13, comma 1

- Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 376/1995 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 11, comma 1) è il seguente:

"Art. 11 - Vigilanza - 1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio."

- La L.R. 19 luglio 1992, n. 29 reca: "Disciplina del servizio volontario di Vigilanza ecologica. "

Nota all'art. 14, comma 1

La L.R. 10 agosto 1998, n. 33 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale."

Nota all'art. 15, comma 2

Il testo vigente dell'art. 1 della L.R. n. 34/1987 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 3, comma 3, lett. b), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità - 1. La Regione disciplina con la presente legge la tutela, la valorizzazione, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le associazioni di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e le comunità montane che ne assumono le funzioni ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale.

3. I comuni i cui territori sono ricompresi nelle zone "G" ed "N" esercitano le funzioni di cui al comma 2 tramite le comunità montane."

Nota all'art. 16, comma 2

Per l'argomento della L. n. 352/1993 vedi nella nota all'art. 3, comma 3, lett. c)

Nota all'art. 17, comma 1

Il testo vigente dell'art. 17 della L.R. n. 34/1987 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 3, comma 3, lett. b), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Sanzioni - 1. Ogni violazione delle norme della presente legge fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca e raccolta dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

- a) raccolta in periodo di divieto: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
- b) raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
- c) apertura di buche in soprannumero non riempite con la stessa terra rimossa: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
- d) raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di anni otto dalla messa a dimora della piante: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
- e) ricerca e raccolta dei tartufi senza ausilio del cane: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
- f) raccolta con attrezzo diverso dal "vanghetto" o "vanghella": da Lire 100.000 a lire 1.000.000;
- g) ricerca e raccolta senza il tesserino prescritto: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
- h) raccolta durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
- i) raccolta dei tartufi non maturi o avariati: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
- l) raccolta dei tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 8 e 9: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
- m) raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate nel demanio regionale senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 12 comma 2: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
- n) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
- o) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti alle modalità prescritte dall'art. 7 della L. n. 752 del 1985: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000;
- p) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della L. n. 752 del 1985: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un anno a due anni.

Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

4. (Abrogato)

5. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale copia del verbale è trasmessa dall'ente delegato alla pretura competente per territorio."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 35 del 15 gennaio 2001.
- * Proposta di legge a iniziativa del consigliere Ricci n. 3 del 21 luglio 2000.
- * Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Giannotti, Brini, Ceroni, Cesaroni, Favia, Grandinetti e Trenta n. 7 del 31 luglio 2000;
- * Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento interno in data 28 maggio 2001;
- * Relazione della III commissione permanente in data 15 marzo 2001;
- * Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2001, n. 46, vistata dal commissario del governo il 24.07.2001 prot. n. 604/2001.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO VALORIZZAZIONE TERRENI AGRICOLI E FORESTALI.